

INFORTUNIO IN PAUSA CAFFÈ NIENTE RISARCIMENTO INAIL

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha ribadito che il rischio tutelato non può scaturire da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale mosso da impulsi e per soddisfare esigenze personali crei una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa ponendo in essere una causa interruttiva del nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Non può essere ricondotta alla "occasione di lavoro" prevista dalla legge l'attività non intrinsecamente lavorativa che non sia richiesta dalle modalità di esecuzione della prestazione imposte dal datore di lavoro.

E' da escludere l'indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario dove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar. La lavoratrice infatti, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa e incidente.

Del tutto irrilevante è poi – prosegue la Suprema Corte – la circostanza della tolleranza espressa dal datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area di operatività della nozione di occasione di lavoro sopra delineata.



n. 182

22 novembre 2021

Nei giorni scorsi ha avuto notevole eco sui media la pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato non dover considerarsi infortunio sul lavoro e quindi non risarcibile dall'INAIL l'infortunio occorso ad una lavoratrice mentre era in "pausa caffè".

Qui di seguito viene ripercorso il ragionamento giuridico della Corte che ha portato alla decisione. Si tratta della ordinanza n. 32473 dell'8 novembre 2021. La vicenda riguarda l'infortunio subito da una impiegata presso la Procura di Firenze la quale a metà mattina della giornata lavorativa (orario continuato dalle 9 alle 15) era uscita, dopo aver timbrato il cartellino, insieme a due colleghe per effettuare la cosiddetta "pausa caffè" presso un vicino bar. In tale frangente era caduta mentre percorreva il breve tragitto a piedi procurandosi un trauma al polso destro.

Davanti al rifiuto opposto dall'INAIL all'indennizzo dell'infortunio, la lavoratrice ha proposto ricorso al Tribunale di Firenze. Questi ha accolto la domanda tendente ad ottenere l'indennità di malattia per inabilità temporanea assoluta oltre all'indennizzo corrispondente ad un danno permanente del 10%. Il Tribunale ha riconosciuto che il rischio assunto dalla lavoratrice non poteva considerarsi generico permanendo il nesso di causalità con l'attività lavorativa. E ciò perché la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro e anche perché il servizio bar era assente all'interno dell'ufficio.

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato le motivazioni del primo giudice, ritenendo che l'evento fosse connesso ed accessorio all'attività di lavoro e non ricorresse la ipotesi di rischio elettivo.

L'INAIL ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che le circostanze caratterizzanti l'infortunio non sono tali da consentire di ricomprenderle nella nozione legale di "occasione di lavoro" delineata dal D.P.R. n. 1124 del 1965 che regola la materia. Si era trattato – secondo l'Ente previdenziale – di un rischio assunto volontariamente dalla lavoratrice non potendo ravvisarsi nell'esigenza, pur apprezzabile, di prendere un caffè i caratteri del necessario bisogno fisiologico che avrebbero consentito di mantenere la stretta connessione con l'attività lavorativa.

La Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse dall'INAIL ed ha accolto il ricorso dell'Istituto, cassando le decisioni dei giudici di merito e condannando la lavoratrice al pagamento delle spese legali.